



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente Energia e Verde Pubblico

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436

Fax 0932 676438 - E-mail g.giuliano@comune.ragusa.gov.it

Ordinanza n° 67 /2017

del 19-01-2017

IL SINDACO

VISTO la nota del comune di Santa Croce Camerina del 08/11/2016 acquisita con Prot. 113407 del 14/11/2016, circa la segnalazione dello stato di pericolo per l'igiene pubblica evidenziato dalla Mediale S.r.l. nella qualità di Concessionaria del S.I.I., per la presenza di attività zootecnica nell'area di rispetto della "Sorgente Passolato" le cui opere di captazione ricadono su parte delle particelle 247, 248, 249, 61 e 308 del Foglio 129 del Catasto Terreni del comune di Ragusa e su parte del mappale 310 del foglio 129 del Catasto Urbano del comune di Ragusa (Coord. Geografiche: 36°52'35" N; 14°31'51" E), le cui acque, per precedenti accordi sull'utilizzo delle rispettive quote di portate assegnate dal Genio Civile di Ragusa, sono destinate all'uso idropotabile del comune di Santa Croce Camerina.

CONSIDERATO

- che necessita assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative dell'ambiente e delle risorse idriche, in modo particolare di quelle destinate al consumo umano che rivestono carattere di pubblica utilità, regolamentando le attività ricadenti nelle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee, così come previsto ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/06, nonché nelle zone di protezione, individuate in Sicilia con D.P. della Regione n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, la cui delimitazione ai sensi dell'art. 5, in assenza di studi idrogeologici per l'individuazione delle aree di rispetto e protezione in funzione della geomorfologia locale e quindi alla vulnerabilità e rischio della risorsa idrica destinata al consumo umano, è stata stabilita in base a criteri meramente geometrici, delimitando un'area di raggio di un chilometro dalle risorse vincolate;
- che l'art. 4 del citato D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012, prevede che le attività di cui al comma 5 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06, ricadenti nelle zone di rispetto, possono coesistere con l'uso umano della risorsa purché sia garantita la loro messa in sicurezza e accertata la mancata interferenza con la falda idrica;
- che in atto non si sono evidenziati fenomeni di inquinamento di natura organica, nelle acque della "Sorgente Passolato", riconducibile a contaminazione da attività agricole presenti nel territorio ricadente nell'area di ricarica di tale sorgente, ma si rende comunque necessario, sia in ottemperanza alle citate norme sia per prevenire possibili dinamiche di fenomeni di inquinamento, procedere all'individuazione delle aree di rispetto a tutela del corpo idrico denominato "Sorgente Passolato" e regolamentare le attività esistenti nelle aree di ricarica per il mantenimento degli obiettivi di qualità;

Visto il Decreto L.vo n. 152/06;

Visto il Decreto dell'A.R.T.A. del 17/01/2007;

Visto D.P. della Regione Sicilia n. 167/Serv. 5/S.G. del 20/04/2012

Visto la L.R. n° 27/86;

Visto l'art. 40 della L.R. n. 30/93, modificato dalla L.R. 33/94;

Visto il D.L.vo n° 31 del 02/02/2001 e successive modificazioni;

Visto il D.L. 17/03/95 n° 79;

Vista la L. del 17/05/95 n° 172;

Vista la Delibera interministeriale del 04/02/77;

ORDINA

Ai sensi e per effetto della normativa vigente, la costituzione delle aree di protezione della "Sorgente Passolato", istituendo la:

- zona di tutela assoluta dell'estensione di raggio ml 10,00 dal punto attuale di captazione, da proteggere e adibire ad opere connesse alla captazione;
- zona di rispetto ristretta costituita dal territorio intorno alla zona di tutela assoluta dell'estensione di raggio pari a ml 50,00 dal punto di captazione;
- zona di rispetto, costituita dal territorio intorno alla zona di rispetto ristretta, delimitata da un raggio di ml 200,00 dal punto di captazione;

- zona di protezione costituita dal territorio oltre la zona di rispetto, delimitata da un raggio di un chilometro dalla sorgente;

VIETA

- Nelle zona di rispetto ristretto le attività di pascolo e di stabulazione di bestiame, la dispersione di fanghi, lo spandimento di concimi e/o effluenti di allevamento, dispersione di acque meteoriche provenienti da cortili e strade, e quanto altro previsto al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs 152/06;
- nella zona di rispetto il pascolo e la stabulazione di bestiame che eccede i 170 chilogrammi per ettaro di azoto;
- nella zona di protezione, individuata quale area di ricarica della sorgente, possono coesistere, ai sensi dell'art. 4 del D.P. 167/Serv. 5° S.G. del 20/04/2012, le attività zootecniche preesistenti alle seguenti condizioni:
 - a) obbligo di munirsi di autorizzazione allo scarico dei reflui civili e per l'utilizzo agronomico degli effluenti d'allevamento nel rispetto delle previsioni di cui al Decreto dell'A.R.T.A. del 17/01/2007 e ss.mm.ii;
 - b) provvedere alla realizzazione delle strutture aziendali per il contenimento degli effluenti da allevamento (concimaia, vasche raccolta percolato e reflui del locale vasca refrigerazione), in conformità al regime di cui alle norme del Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 17/01/2007 e successive modifiche e integrazioni, relativamente all'utilizzo ai fini agronomici degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende ed alla normativa di cui all'art. 101 comma 7 lettere a), b), e c) del D.L.vo n° 152/06, con acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni di legge previste;
 - c) convogliare i reflui prodotti nelle stalle in apposite vasche a tenuta o nella vasca a servizio della concimaia, evitando che gli stessi sversano nei cortili e che vengano trascinate dalle acque meteoriche;
 - d) provvedere allo svuotamento delle vasche di raccolta dei liquami, compresa la vasca di raccolta del percolato della concimaia e allo smaltimento di tali reflui, presso impianti autorizzati, operazione da ripetere periodicamente in funzione dei quantitativi di reflui prodotti, al fine di evitare sversamenti nel terreno circostante;
 - e) procedere alla rimozione di eventuali accumuli di letame o rifiuti liquidi, provvedendo alla loro movimentazione nell'apposita concimaia;
 - f) adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il flusso delle acque piovane superficiali nell'area della concimaia e nelle aree scoperte di sosta degli animali, realizzando opportuni canali di gronda, grondaie nelle coperture e opere di regolamentazione delle acque piovane per evitare fenomeni di ruscellamento con trascinamento degli effluenti di allevamento;
 - g) proteggere eventuali pozzi artesiani mantenendo l'imboccatura coperta e realizzando attorno alla stessa una platea impermeabile e rialzata rispetto al piano campagna, ed un'area di tutela e protezione del raggio minimo di ml 10,00, da inibire all'accesso degli animali con idonea recinzione;
 - h) alla rimozione periodica con conferimento in concimaia del letame che si produce nei paddock per lo stazzo del bestiame e in tutte le aree interessate dalla sosta e/o passaggio degli animali;

DISPONE

La notifica della presente al Segretario Generale del Comune, al Dirigente del Settore 4 - Pianificazione Urbanistica e Centri Storici, al comune di Santa Croce Camerina, alla Mediale S.r.l., all'A.T.I. di Ragusa, al Comando Carabinieri per le Tutela della Salute NAS di Ragusa, al Comando Polizia Provinciale di Ragusa, all'ARPA S.T. di Ragusa, al Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Ragusa, all'Ufficio S.I.A.V. - ASP di Ragusa, all'Ufficio S.I.A.N. - ASP di Ragusa, e al Comando Polizia Municipale del comune di Ragusa, incaricato della sorveglianza sulla osservanza della presente Ordinanza. Si informa che il responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è il Dott. Ing. Giuseppe Giuliano, Dirigente del Settore VI di questo Comune.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Ragusa entro 30 giorni dalla notifica dello stesso ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n° 1199. La presente ordinanza può essere impugnata innanzi al TAR della Regione Sicilia entro 60 giorni dalla notifica della stessa ai sensi della Legge 06/12/71 n. 1034.

Palazzo di Città, li _____

IL SINDACO
(Dott. Ing. Federico Piccitto)





h